

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEEO  
CIG 6561819855**



**POLITECNICO DI BARI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEEO  
CIG 6561819855**

**CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITÀ PERDITE PATRIMONIALI**

**DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

<b>Assicurazione:</b>	la garanzia assicurativa;
<b>Contraente:</b>	il Politecnico di Bari;
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
<b>Società o Compagnia:</b>	l’impresa assicuratrice affidataria dei servizi assicurativi;
<b>Polizza:</b>	il contratto di Assicurazione relativo ai rischi oggetto di affidamento;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’Assicurazione;
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne;
<b>Franchigia:</b>	l’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico del Contraente/Assicurato;
<b>Massimale per ogni sinistro:</b>	la massima esposizione della Società in ogni sinistro;
<b>Cose:</b>	sia oggetti materiali, sia animali;
<b>Scoperto:</b>	la percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico del Contraente/Assicurato, non cumulabile con la Franchigia;
<b>Sinistro o Danno:</b>	l’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
<b>Dipendenti:</b>	le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato, anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai Dipendenti: i. i consulenti esterni nell’esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione; ii. i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti assicurati e dei relativi impianti, che prestano servizio per il Contraente anche in via temporanea; iii. i soggetti che effettuano prestazioni per conto del Contraente in virtù di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di natura occasionale,

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO  
CIG 6561819855**

per tutto il tempo durante il quale la prestazione stessa à svolta presso i locali del Contraente;

**Retribuzioni:**

il corrispettivo che il datore di lavoro paga a titolo di stipendi, mercedi, salari e compensi di qualsiasi genere ai dipendenti, collaboratori, lavoratori interinali e lavoratori parasubordinati appartenenti o no all’area dirigenziale.

**CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**

**Art. 1 - Durata del contratto**

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30/04/2016 e scadrà alle ore 24:00 del 30/04/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale, salvo la facoltà di ripetizione del servizio *ex art. 57, co. 5, lett. b)*, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. alla scadenza del contratto.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto prima di ogni ricorrenza annua con lettera raccomandata a.r. da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente Assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova Assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

**Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie**

A parziale deroga dell’art. 1901 c.c., il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in Polizza.

Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 602/1973 la Società da atto che:

- ⌘ l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
- ⌘ il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 *bis* del D.P.R. n. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

**Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo/risarcimento, nonché l’eventuale cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO  
CIG 6561819855**

**Art. 4 - Altre assicurazioni**

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l’Assicurato deve però comunicare l’esistenza di altre coperture e deve comunicare il Sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

**Art. 5 - Modifiche del contratto**

Eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere approvate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

**Art. 6 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni di Polizza.

**Art. 7 - Prevalenza**

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di Polizza incompatibili con il presente Capitolato si intendono nulle.

**Art. 8 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ex art. 1898 c.c.

**Art. 9 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a diminuire il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

**Art. 10 - Forma e validità delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata a.r., telegramma, telefax o Posta Elettronica Certificata (PEC).

**Art. 11 - Imposte e oneri fiscali**

Il corrispettivo offerto dalla Società è comprensivo delle spese accessorie imposte e tasse. Eventuali oneri connessi alla stipula del contratto, comprese le spese di pubblicità legali della procedura, sono comunque a carico della medesima Società.

**Art. 12 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l’esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato è competente il Foro di Bari.

**Art. 13 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 120° (centoventesimo) giorno dal pagamento, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni. In caso di recesso da

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 6561819855**

parte della Società, questa è tenuta a rimborsare al Contraente entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

In ogni caso, per ragioni di interesse pubblico, la Società si obbliga a garantire una proroga temporanea della presente Assicurazione, della durata massima di 3 mesi dalla data in cui il recesso ha efficacia, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova copertura e, comunque, sino all’individuazione del nuovo affidatario del servizio.

Si precisa che il recesso esercitato relativamente anche solo a una singola Polizza comporta il recesso dall’intero contratto.

**Art. 14 - Estensione territoriale**

Si conviene espressamente, anche in eventuale deroga a quanto altrove previsto, che le garanzie della Polizza di cui alla presente Sezione sono estese alla R.C.T. derivante al Contraente per danni avvenuti in tutti i Paesi del mondo.

La Società, qualora non sia legalmente autorizzata o non possa per qualsiasi ragione assistere legalmente l’Assicurato, rimborserà direttamente al medesimo ogni somma (comprese quelle legali sostenute con il suo consenso) nei limiti dei massimali previsti, che l’Assicurato sarà obbligato a pagare in conseguenza di responsabilità di legge.

**Art. 15 - Denunce dei sinistri**

In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio competente.

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

**Art. 16 - Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 17 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

Se l’Assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- a. ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 c.c.;
- b. tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi, dall’una all’altra Parte, unicamente per il tramite della Compagnia coassicuratrice delegataria;
- c. ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici;
- d. i premi di Polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente alla compagnia delegataria per conto di tutte le coassicuratrici.

**Art. 18 - Obblighi della società nella gestione dei sinistri**

La Società si obbliga a fornire al Politecnico, con cadenza annuale e non oltre il trentesimo giorno successivo a ogni scadenza di Polizza, un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, corredata dai seguenti dati minimi:

- ⌘ numero di sinistro
- ⌘ data di accadimento
- ⌘ tipologia di avvenimento
- ⌘ importo pagato

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 6561819855**

- ⌘ importo riservato
- ⌘ importo franchigia
- ⌘ data del pagamento o della chiusura senza seguito;

La Società, si obbliga altresì a fornire al Politecnico, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di quest’ultimo, i suddetti dati, con riferimento alla Polizza in corso;

Gli obblighi a fornire i dati relativi all’andamento tecnico del rischio, permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

**CAPO II - CONDIZIONI RC PATRIMONIALE**

**Art. 1 - Responsabilità civile e professionale per danni patrimoniali causati a terzi**

Il Contraente svolge l’attività di istituzione pubblica che ha quali finalità primarie l’organizzazione e la promozione dell’istruzione superiore e della ricerca, nonché l’elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, e quant’altro consentito dalla legge per gli istituti di istruzione universitaria.

L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale derivante al Contraente per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, in conseguenza di atti, fatti, omissioni commessi, nell’esercizio delle mansioni professionali e istituzionali, dalle persone delle quali il Contraente stesso deve rispondere a norma di legge.

L’Assicurazione si intende estesa a garantire il Contraente dall’azione promossa dai terzi danneggiati, qualora, in base qualsiasi norma di legge e o regolamento, sussista anche la responsabilità diretta del Contraente medesimo. La Garanzia è operante con esclusione dei casi di dolo colpa grave dei soggetti personalmente responsabili, accertati con provvedimento definitivo dell’autorità competente.

La Garanzia di cui sopra comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivati da incendio furto o rapina.

**Art. 2 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi**

L’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a terzi da mancato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, con un limite di €250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno.

**Art. 3 - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale**

L’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale, con un limite di €250,000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno.

**Art. 4 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'attività di validazione di progetti**

L’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell’attività di validazione di progetti, casi come previsti dalla vigente normativa sugli appalti pubblici, dal D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., con il limite di €250,000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) per sinistro e per anno.

**Art. 5 - Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. n. 196/2003**

L’Assicurazione comprende la responsabilità derivante al Contraente per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione di obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei terzi stessi.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO  
CIG 6561819855**

L’Assicurazione è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. L’Assicurazione copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale anche ai sensi dell’art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale dai sensi dell’art. 2059 c.c.

**Art. 6 - Soggetti facenti le veci degli Assicurati**

L’Assicurazione si intende inoltre operativa in relazione all’attività espletate dai singoli Assicurati in caso di assenza o impedimento degli Assicurati stessi, nei confronti dei relativi sostituti.

**Art. 7 - Incarichi presso altri Enti Organi collegiali**

L’Assicurazione vale per gli incarichi dei singoli Assicurati, in rappresentanza del Contraente di appartenenza, in altri Enti o Organi collegiali.

**Art. 8 - Vincolo di solidarietà**

L’Assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell’Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

**Art. 9 - Efficacia temporale della garanzia**

L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa, a condizione che esse siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 (tre) anni prima della stipula della Polizza di cui alla presente Sezione.

Nel caso detta Polizza sia la continuazione o sostituzione di precedente Polizza stipulata con la medesima Società, l’efficacia della retroattività decorre dalla data di inizio della retroattività prevista nella prima Polizza stipulata con la predetta Società e rinnovata senza soluzione di continuità.

L’Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 14 (quattordici) mesi successivi alla cessazione della validità della Polizza, anche nei casi di dimissioni, fine mandato, quiescenza e decesso degli Assicurati, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza stessa.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della validità della Polizza, il limite di Indennizzo, indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nella Polizza.

L’Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1891 e 1893 c.c.) di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il fatto si realizzi attraverso più azioni e/o omissioni, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione e/o omissione.

Nel caso di decesso dell’Assicurato o di cessazione del mandato, purché non determinati da revoca, l’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso o, in caso di decesso, ai suoi eredi, nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.

**Art. 10 - Attività di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (già L. n. 626/94 e D.Lgs. n. 494/96)**

L’Assicurazione si intende estesa anche alle responsabilità civile derivante al Contraente per fatti atti o omissioni compiuti dai soggetti incaricati per effetto della posizione, di incarichi e/o mansioni attribuiti, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., comprese le responsabilità poste a carico

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO  
CIG 6561819855**

dell’Assicurato dalle normative in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapori), sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In tal caso sono compresi anche i danni materiali. Sono pertanto comprese in Garanzia le responsabilità derivanti al Contraente anche per le attività svolte dai soggetti assicurati in funzione di:

- a. “datore di lavoro” e/o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- b. “committente”, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

**Art. 11 - Estensione alle attività tecniche**

Per gli Assicurati che svolgono attività tecnica in genere, l’Assicurazione comprende anche le garanzie di seguito indicate:

- a. responsabilità nell’esercizio di:
  - i. attività di progettista, direttore dei lavori, collaudatore, tecnico validatore;
  - ii. funzioni di “responsabile del procedimento”, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”, “Responsabile Unico della Procedure - R.U.P.”, “tecnico validatore” ai sensi della L. n. 109/94 in materia di appalti di lavori e opere pubbliche, come modificata e integrata con il D.Lgs. n. 163/06 , del D.P.R. n. 207/10 e dei DD.Lgs. nn. 626/94 e 494/96 s.m.i.

L’Assicurazione comprende anche ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose c/o animali.

**Art. 12 - Attività di levata protesti bancari e di assegni bancari**

L’Assicurazione, fermo il massimale indicato in Polizza, vale altresì per la responsabilità che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell’attività di levata dei protesti bancari e di assegni bancari, comprese le perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel Bollettino dei protesti medesimi.

Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali, con il limite di €250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00), conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento degli atti e/o documenti, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- b. sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all’Assicurato stesso.

**Art. 13 - Avviso del Sinistro e gestione delle vertenze di danno**

**a. Gestione delle vertenze e spese di resistenza**

La Società assume, fin quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.

L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivato dall’inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**b. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO  
CIG 6561819855**

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia cui è stata assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). Devono, inoltre, far seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l’Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 c.c.).

**CAPO III - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL RETTORE, DEL DIRETTORE GENERALE,  
DEI DIRIGENTI E DEI TECNICI**

**Art. 1 - Definizioni**

Le definizioni, le condizioni e le clausole di seguito indicate valgono esclusivamente per la Polizza di cui al presente Capo:

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ai fini della Polizza di cui al presente Capo, sono le persone fisiche che ricoprono le cariche di seguito elencate, nell’ambito dell’espletamento delle relative mansioni:

- a. 1 Rettore**
- b. 1 Direttore Generale**
- c. 1 Pro Rettore Vicario**
- d. 2 Dirigenti (di ruolo o facenti funzione)**
- e. 4 Direttori e Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti dell’Ateneo**
- f. 4 Tecnici**
- g. 2 Ufficiali Roganti.**

In sede di stipula del contratto/Polizza con la Società, sarà allegato alla stessa l’elenco nominativo aggiornato delle suddette persone fisiche.

**Perdita patrimoniale:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte, distruzione o deterioramento di cose.

**Sinistro:** la richiesta di risarcimento delle perdite patrimoniali per le quali è prestata l’Assicurazione.

**Responsabilità amministrativa:** la responsabilità che incombe sull’assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente o ad un altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Responsabilità amministrativo-contabile:** la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte di un Assicurato, fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente o ad un altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione**

L’Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale del Rettore, del Prorettore Vicario, del Direttore Generale, dei Dirigenti (di ruolo o facenti funzioni), dei Direttori e dei Responsabili amministrativi dei Dipartimenti, dei tecnici, del/degli Ufficiale/i Rogante/i, per le Perdite Patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a Terzi in conseguenza di atti, fatti od omissioni commessi nell’esercizio delle mansioni istituzionali e professionali conferite agli Assicurati stessi per lo svolgimento delle funzioni rispettivamente sopra indicate.

La Garanzia opera per la personale e diretta responsabilità degli Assicurati con esclusione quindi di ogni obbligo solidale con altri soggetti non assicurati con la presente Polizza.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEIO  
CIG 6561819855**

In ottemperanza all’art. 3, co. 59, L. n. 244/07, la presente Polizza non copre in alcun modo la responsabilità delle suddette persone per fatto commesso con colpa grave e responsabilità amministrativa amministrativo- contabile e danno erariale.

**Art. 3 - Limiti di Indennizzo**

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di €1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per ogni sinistro e per anno, fermo restando comunque che in alcun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a. per più sinistri che traggano origine da una stessa causa, anche se presentati all’Assicurato in tempi diversi, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste;
- b. per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Il massimale previsto in Polizza resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**Art. 4 - Scoperto**

La Garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 5% (cinqueper cento) di ogni sinistro, con il minimo di €500,00 (Euro cinquecento/00) e il massimo di €25.000,00 (Euro ventimila/00).

**Art. 5 - Esclusioni**

L’Assicurazione non vale per le perdite patrimoniali:

- a. derivanti da fatti, atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
- b. derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché le perdite derivanti da furto, rapina o incendio;
- c. derivanti dall’attività svolta dall’Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione, Collegi Sindacali o Collegi dei Revisori di Imprese o Enti, salvo che non sia stato a ciò delegato dal Politecnico;
- d. derivanti da attività amministrative gestionali o di controllo di Imprese o Enti diversi da quello di appartenenza;
- e. conseguenti a danni a persone (morte e lesioni personali) o cose (distruzione o deterioramento);
- f. derivanti dalla mancata e/o insufficiente stipulazione di assicurazioni, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché da ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- g. derivanti da calunnia, ingiuria, diffamazione discriminazione di tipo sessuale, razziale o altro simile;
- h. derivante da scelte di natura discrezionale e/o responsabilità volontariamente assunte che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti loro dalla legge e/o regolamenti;
- i. derivanti da provvedimenti immediatamente eseguibili se non trasmessi ove previsto dalla legge all’organo di controllo nel termine prescritto o da questi annullati;
- j. derivanti da provvedimenti presi in assenza o difformità anche a un solo parere obbligatorio ai sensi di legge;
- k. verificatesi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici...);
- l. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; a danno ambientale;
- m. conseguenti a sanzioni inflitte a qualunque titolo alla Pubblica Amministrazione;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 6561819855**

- n. conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
- o. derivanti dalla presenza, detenzione, impiego di amianto o prodotti contenenti amianto;
- p. derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici
- q. connesse a responsabilità amministrativa, amministrativo-contabile e danno erariale imputabile ai soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
- r. derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall’Assicurato, nonché il mancato rispetto dei criteri di funzionalità ed economicità della gestione;
- s. derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso e alle necessità cui sono destinate.

**Art. 6 - Terzi**

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro suo parente ed affine se convivente;
- b. le Imprese di cui l’Assicurato e le figure di cui sopra siano titolari o amministratori;
- c. gli Assicurati fra loro.

**CAPO IV - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 1 - Definizioni**

Le definizioni, le condizioni e le clausole di seguito indicate valgono esclusivamente per la Polizza di cui al presente Capo:

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Ai fini della Polizza di cui al presente Capo, sono le persone fisiche che ricoprono le cariche di seguito elencate, nell’ambito dell’espletamento delle relative mansioni:

- a. **il Rettore, membro di diritto del Consiglio di Amministrazione**
- b. **il Direttore Generale, membro di diritto del Consiglio di Amministrazione**
- c. **n. 9 membri del Consiglieri di Amministrazione**

In sede di stipula della Polizza con la Società, sarà allegato alla polizza l’elenco nominativo aggiornato delle suddette persone fisiche.

**Perdite Patrimoniali:** i danni patrimoniali che non siano l’effetto o la conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione, perdita o deterioramento di beni ivi compresi documenti, denaro, valori e/o titoli.

**Scoperto:** la parte di danno risarcibile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

**Responsabilità civile:** la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività, ai sensi dell’art. 2043 c.c. e ss. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.

**Responsabilità amministrativa:** la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente o a un altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Responsabilità amministrativo-contabile:** la responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni valori, o denaro pubblico da parte di un Assicurato, fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale al proprio Ente o a un altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

**Sinistro:** la richiesta di risarcimento delle perdite patrimoniali per le quali è prestata l’Assicurazione.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 6561819855**

**Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati quali civilmente responsabili ai sensi di legge di quanto siano tenuti a pagare a terzi a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti e omissioni commessi nell’esercizio delle mansioni istituzionali e professionali conferite agli Assicurati stessi per lo svolgimento delle funzioni rispettivamente sopra indicate.

In ottemperanza all’art. 3, co. 59, L. n. 244/07, la Polizza non copre in alcun modo la responsabilità delle suddette persone per fatto commesso con colpa grave e responsabilità amministrativa, amministrativo-contabile e conseguente danno erariale.

**Art. 3 - Limiti di risarcimento**

L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di €1.000.000,00 (Euro unmilione/00) per ogni sinistro e per anno, fermo restando comunque che in alcun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per più richieste di risarcimento:

- a. anche se pervenute a uno o più Assicurati in tempi diversi, siano originate dallo stesso fatto;
- b. comunque originate, siano pervenute a uno o più Assicurati in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o – per Polizze di durata inferiore all’anno – nell’intero periodo di Assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se pervenute agli Assicurati successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.

Il massimale resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

In caso di responsabilità concorrente o solidale con soggetti non assicurati con la presente Polizza, l’Assicurazione opererà per la sola quota di danno direttamente imputabile alla condotta dell’Assicurato.

**Art. 4 - Scoperto**

La Garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 5% (cinque per cento) di ogni sinistro, con il minimo di €500,00 (Euro cinquecento/00) e il massimo di €25.000,00 (Euro ventimila/00).

**Art. 5 - Esclusioni**

Sono escluse le Perdite Patrimoniali che siano effetto o conseguenza:

- a. derivanti da fatti, atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave dei soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
- b. responsabilità amministrativa, amministrativo-contabile e conseguente danno erariale imputabile ai soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
- c. di atti od operazioni estranei all’oggetto sociale, ai limiti della carica. o dai quali sia derivata agli Assicurati o ad altri soggetti pubblici o privati un’indebita percezione di utilità;
- d. dell’inadempimento di obbligazioni inerenti la realizzazione, fornitura od erogazioni di beni e servizi;
- e. di errori od omissioni nella stipulazione, modifica od esecuzione di garanzie o contratti di assicurazione;
- f. della violazione dei diritti della personalità; della violazione o mancata tutela di diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali
- g. di violazione di obblighi previdenziali o assistenziali;
- h. della gestione del patrimonio immobiliare;
- i. dell’irrogazione di sanzioni, del pagamento di imposte od oneri sostitutivi;
- j. di penali o danni a carattere punitivo;
- k. del mancato raggiungimento degli obiettivi relativi alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico;

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI DI ATENEO  
CIG 6561819855**

**l.** di inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; di detenzione o impiego di sostanze radioattive;

**m.** della presenza, detenzione, impiego di amianto o prodotti contenenti amianto.

Sono parimenti escluse le Perdite Patrimoniali che traggano origine da azioni od omissioni dolose o dall’intenzionale violazione di obblighi derivanti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo di Amministrazione Finanza e Contabilità.

**Art. 6 - Terzi**

Non sono considerati Terzi:

**a.** gli Assicurati e chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitore, figlio, nonché di parente o affine convivente;

**b.** le persone giuridiche, diverse dal Politecnico, presso le quali le persone di cui alla precedente lett. a), rivestano la qualifica di amministratori, sindaci, direttori generali.

**Art. 7 - Validità della copertura**

L’Assicurazione è prestata sulla base della veridicità e completezza delle dichiarazioni rese dal Contraente, su richiesta della Società anche agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

La Garanzia è prestata in base alle attribuzioni dei singoli Assicurati previsti dalle delibere di nomina e/o di modifica delle attribuzioni stesse, dall’atto costitutivo o dallo Statuto, che, formando parte integrante del contratto, siano in vigore al momento della conclusione del contratto stesso.

L’efficacia della presente Assicurazione è subordinata al possesso da parte degli Assicurati e delle persone fisiche della cui opera questi si avvalgono, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali è operante la presente Assicurazione.

Ogni modifica al riguardo dovrà essere immediatamente comunicata alla Società anche agli effetti di quanto disposto dall’art. 1898 c.c.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente Capitolato, il verificarsi di una condizione di decadenza dalla carica, così come la cessazione dell’incarico determina, limitatamente all’incarico dal quale l’Assicurato è decaduto o cessato la contestuale inoperatività della Garanzia.

La decadenza o la cessazione di tutti gli Assicurati dagli incarichi per i quali è prestata l’Assicurazione determinano l’automatico scioglimento del contratto agli effetti dell’art. 1896 c.c.